

ART. 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 La presente proposta di contratto è costituito da: Condizioni Generali di Fornitura (CGF), Scheda sintetica ove prevista dalla regolazione vigente; Scheda sintetica relativa al Servizio di Tutela della vulnerabilità (per i soli clienti vulnerabili), Modulo di Adesione (MA), Condizioni Particolari Economiche (CPE), Nota Privacy, Scheda confrontabilità della spesa per i clienti finali domestici di energia elettrica nei casi previsti dalla regolazione vigente, Informativa sui Livelli di qualità commerciale, Comunicazione dati catastali identificativi dell'immobile, Modulo di ripensamento tipo per clienti consumatori, Modulo reclami e Modulo reclami per importi anomali, Mix energetico per le forniture di energia elettrica, che costituiranno il Contratto, come di seguito richiamato. La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura deve essere trasmessa dal Cliente al Fornitore, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Cliente si impegna ad inviare tale Dichiarazione non oltre il 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione del MA. In caso di mancato invio, rimangono a carico del Cliente le eventuali conseguenze dovute a suo inadempimento. È inteso che in caso di contrasto tra CGF e CPE, prevalgono in ogni caso le CPE vigenti.

1.2 Ai fini del Contratto valgono le seguenti definizioni: ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481; Bolletta: documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA (Bolletta 2.0 - Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) non valido ai fini fiscali e avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali; Bolletta Dematerializzata: bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato a e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 anni dall'inizio del link stesso; Bolletta di chiusura: bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale; Bolletta di periodo: bolletta, diversa dalla bolletta di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente; Bonus sociale: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettrodomestici alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EE); BT/MT: POD in bassa/media tensione; Cliente: persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale per gli usi previsti nel presente Contratto; "Cliente Domestico": con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3.a del TIVG; con riferimento al gas naturale, Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3.a del TIVG; Condominio: edificio, diviso in più unità catastali, limitatamente all'alimentazione da un unico punto di prelievo (POD) o riconsegna (PDR) eventualmente rappresentato da un soggetto che svolge le funzioni di amministratore del condominio medesimo; Cliente Business: Cliente finale diverso dal Cliente Domestico e dal Condominio; Cliente non disalimentabile: per l'energia elettrica, Cliente di cui all'art. 23 TIMOE, e, per il gas naturale, Cliente titolare del "punto di riconsegna non disalimentabile" di cui all'art. 2.3.c TIVG; Cliente Disalimentabile: Cliente diverso dal Cliente non disalimentabile; Cliente di piccole dimensioni: Cliente finale di energia elettrica con tutti POD connessi in Bassa Tensione (BT) e Cliente finale di gas naturale con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc; Cliente di grandi dimensioni: Cliente finale di energia elettrica con almeno un POD connesso in Media Tensione (MT) e Cliente finale di gas naturale con consumi annui complessivamente superiori a 200.000 Smc; Consumatore: Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ivi incluso il Cliente Condominio; Contatore o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente; nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: - Misuratore accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnanete è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; - Misuratore non accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnanete è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; - Misuratore parzialmente accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnanete è consentito solo in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato; Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente è effettivamente in carico al Fornitore; Distributore: soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e/o gas naturale alla cui rete è connesso il Cliente; Evoluzione Automatica: evoluzione delle condizioni economiche di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa; Fascia Oraria F1: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; Fascia Oraria F2: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato; Fascia Oraria F3: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi; Fornitore o Europam: Europam S.p.A., sede legale in Via Sardoirella, 45T - 16162 Genova, C.F. e P. IVA 10848200969, che esercita l'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti; Fornitore di ultima istanza (FUI) / Fornitore di Default Distribuzione (FDD): fornitori dei servizi di ultima istanza del gas naturale, disciplinati dal TIVG; Impianto interno: insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchio utilizzatore, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura; Indicatori sintetici di prezzo: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica/gas naturale). Nel dettaglio: - "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno o in €/PDR/anno; - "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh o in €/Smc; - "Costo per potenza impegnata" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificate nelle Schede sintetiche; Kit contrattuale: documentazione consegnata in occasione della conclusione del Contratto comprensivo di tutti i documenti indicati al precedente comma 1.1; MA: Modulo di adesione all'offerta Europam; Mercato libero: mercato nel quale le imprese che vendono energia elettrica e/o gas sono in concorrenza tra loro e nel quale il cliente può quindi scegliere liberamente, tra le offerte commerciali disponibili, da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e/o gas naturale; Microimpresa: entità, società o associazione che, prescindendo dalla forma giuridica, esercita un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro; Offerta a prezzo fisso: offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima gas naturale/energia elettrica; Offerta a prezzo variabile: offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima gas naturale/ energia elettrica subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di Tutela della vulnerabilità; Maggior Tutela; Parti: Fornitore e Cliente; PEC: posta elettronica certificata; Perdite di rete: perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di connessione a terzi, differenziate per tipologia di tensione, quantificate nel TIS; POD/PDR: punto di prelievo dell'energia elettrica e/o punto di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale, ove il Fornitore consegna al Cliente l'energia elettrica e/o il gas naturale oggetto del Contratto; Servizio: fornitura di energia elettrica e/o gas naturale; Servizi e/o prodotti aggiuntivi: servizi e/o prodotti offerti dal Fornitore in aggiunta alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto dell'offerta commerciale; PDR smart meter: PDR dotato di misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzato da tentativi di lettura mensili; Servizio di Tutela della vulnerabilità: Servizio a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti che possiedono i requisiti di vulnerabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente; Servizio di Maggior Tutela EE: Servizio a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici; Servizio a Tutele Graduali domestici non vulnerabili: servizio di fornitura EE di ultima istanza rivolto ai clienti domestici che non possiedono i requisiti di vulnerabilità Servizio a Tutele Graduali microimprese: Servizio EE di ultima istanza rivolto alle microimprese connesse in BT titolari di POD tutti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW ovvero ai clienti

diversi dalla microimpresa e dai clienti domestici, titolari di tutti i POD con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW; Servizio a Tutele Graduali piccole imprese: Servizio EE di ultima istanza rivolto ai clienti microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, alle piccole imprese con tutti i POD in BT e ai clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un POD con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW; Servizio di Salvaguardia: Servizio EE di ultima istanza rivolto ai clienti non aventi diritto al servizio di Maggior Tutela o Tutele Graduali; SI: sistema informativo integrato; Servizi di ultima istanza: servizi di cui al Titolo IV del TIVG e Titolo II, sezione I, Titolo III e IV del TIV; Switching: l'attribuzione ad un utente del dispacciamento/distribuzione di un POD e/o PDR nuovo o precedentemente disattivato o successione del medesimo utente sullo stesso POD e/o PDR attivo; Tema: Tema S.p.A., società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio italiano; Utente del servizio di distribuzione: soggetto che, nell'ambito della fornitura gas, è titolare del rapporto di vettoriamento con l'impresa di distribuzione; Utente del trasporto e dispacciamento: soggetto che, nell'ambito della fornitura elettrica, sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Tema.

1.3 Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98); Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99); Delibera ARERA n. 200 del 23 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306, supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999 e s.m.i. (Del. 200/99); Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00); Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00); Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01); Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D. Lgs. 231/02); Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04); Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" e s.m.i. (Codice del Consumo); Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06); Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06); Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG); Direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 05 giugno 2009 e s.m.i. (Direttiva 2009/28/CE); Delibera ARERA ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato Settlement Elettrico (TIS); Legge n. 136 del 13 agosto 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 e s.m.i. (L. 136/10); Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG); Delibera ARERA ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11); Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG); Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 07 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas); Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com); Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com) che ha approvato il Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE); Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel); Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com); Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com); Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Reg. 2016/679); Delibera ARERA 209/2016/E/ com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO); Delibera 302/2016/R/com del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016/R/com); Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV); Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF); Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com) che ha approvato il Testo Integrato Ripristino Volontario (TIRV); Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET); Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND); Delibera ARERA 51/2018/R/com dell'1 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 51/2018/R/com); Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (D. Lgs. 101/2018); Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG); Delibera ARERA 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 566/2019/R/eel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIQE); Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (D.L. 124/2019) e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (L. 157/2019); Delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 568/2019/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIME) e il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIC); Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG); Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 20 maggio 2020 e s.m.i. (Del. 167/2020/R/gas); Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale); Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com) Delibera ARERA 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 02 aprile 2021 e s.m.i. (Del. 135/2021/R/eel); Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (Del. 603/2021/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risaleanti a più di due anni (Disciplina della prescrizione Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (Del. 362/2023/R/eel), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV); Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025 (RTDG); Decreto MASE 224 del 14 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 14 luglio 2023 e s.m.i. (D. MASE 224/2023). Nelle restanti parti

del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

1.4 Le previsioni normative citate nel Contratto sono da intendersi aggiornate alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali previsioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e disponibili sul sito web www.arera.it ovvero tramite le modalità individuate dalle autorità competenti. Saranno in ogni caso applicabili al presente Contratto le normative di legge e provvedimenti dell'autorità competente nel tempo vigenti.

1.5 Il Fornitore informa il Cliente che tra le proprie proposte commerciali possono essere presenti offerte che prevedono la fornitura di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. In tal caso il Cliente è informato direttamente nelle CPE oggetto del Contratto e il Fornitore garantisce l'approvvigionamento delle Garanzie di Origine (GO) previste per tutta l'energia elettrica venduta nell'ambito del Contratto, come previsto dalla Del. ARG/elt 104/11.

ART. 2 - OGGETTO, MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura, da parte del Fornitore, di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e degli eventuali altri prodotti/servizi aggiuntivi previsti nelle CPE e/o negli altri allegati contrattuali, presso il/i POD e/o il/i PDR indicato/i dal Cliente nel Contratto e alle condizioni ivi previste. Il Contratto si conclude per adesione con la sottoscrizione da parte del Cliente del MA, delle CPE e degli eventuali ulteriori allegati, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2.4 e 2.5 CGF.

2.2 Il Fornitore consegnerà al Cliente il Kit contrattuale al momento della conclusione del Contratto. Il Cliente è responsabile delle dichiarazioni rese negli allegati contrattuali ed in caso di dichiarazioni errate o inesatte, seppur parzialmente, ne subirà le relative conseguenze con espressa manleva del Fornitore sin d'ora.

2.3 Il Contratto rivolto ai consumatori è soggetto alle disposizioni di cui al Codice del Consumo con facoltà per il Cliente di esercitare il diritto di ripensamento di cui all'art. 18 CGF.

2.4 La/e fornitura/e sono in ogni caso condizionate: 1) energia elettrica: a) all'ottenimento da parte del Cliente e/o del Fornitore di tutte le autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta eventualmente necessari, e all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vettoriamento ed all'efficacia dei contratti di cui al successivo art. 4; b) alla disponibilità, da parte del Cliente, di un POD ubicato nel luogo di fornitura; 2) gas naturale: a) alla disponibilità, da parte del Cliente, di un PDR ubicato nel luogo di fornitura; b) alla verifica da parte del Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, che il PDR sia servito da un Distributore con la quale il Fornitore abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula; c) all'esistenza di un Impianto conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente anche in materia di edilizia ed urbanistica. In caso di mancata attivazione della/e fornitura/e determinata/e dai predetti casi e da quelli di cui al successivo art. 2.5, alcun indennizzo o risarcimento potrà essere richiesto per la successiva mancata esecuzione del Contratto che dovrà considerarsi risolto ad ogni effetto di legge.

2.5 In ogni caso il Fornitore ha facoltà di non avviare la fornitura nei seguenti casi: a) il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei confronti del Fornitore; b) il Cliente risulti avere una pregressa morosità con il precedente fornitore; c) risulti che la richiesta di erogazione del Servizio sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello avente titolo a riceverlo che intende utilizzarlo in proprio; d) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; e) il Fornitore accerti che il Cliente presenti segnali di frode e/o rischio creditizio e/o insolvenza patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: affidabilità e puntualità nei pagamenti, eventi negativi registrati su sistemi/piattaforme pubbliche, sottoposizione a procedure esecutive, protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società); f) richiesta di attivazione, switch o voltura; g) mancata consegna, ove richiesta, della garanzia di cui all'art. 10 CGF; h) esito mancato o negativo delle procedure di verifica del livello di solvibilità del Cliente (credit check) adottate dal Fornitore; i) il POD/PDR del Cliente, ai sensi di quanto stabilito dal TIMOE e dal TIMG, risulti sospeso per morosità e/o sia oggetto di una richiesta di indennizzo (Sistema indennitario - CMOR) al momento della richiesta di switching e/o sia stato oggetto di almeno una richiesta di sospensione per morosità negli ultimi 12 mesi e/o sia stato oggetto di almeno una richiesta di switching negli ultimi 12 mesi e/o sia dotato di un misuratore GAS non accessibile o parzialmente accessibile e/o provenga dal Servizio di Salvaguardia, dal Servizio a Tutele Graduali e/o dai servizi di ultima istanza GAS (FUI/FDD). In tal caso, il Fornitore si riserva di esercitare la facoltà di revoca della richiesta di switching relativa al POD/PDR citato entro 2 (due) giorni lavorativi dall'inizio dell'apposita comunicazione informativa da parte del SII. Il Fornitore infatti, a seguito di apposita richiesta, sarà informato dal SII in merito a: i) (GAS/EE) eventuale sospensione del POD/PDR a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) (GAS/EE) eventuale richiesta di indennizzo in corso per il medesimo POD/PDR (Sistema indennitario - CMOR); iii) (GAS/EE) mercato di provenienza del POD/PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione/chiusura del POD/PDR, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; v) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching del POD/PDR, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; vi) (GAS) accessibilità o meno del PDR; 7) titolarità del Cliente del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluiti riguardanti l'intervento stesso; m) il Cliente risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR per il quale il Distributore ha promosso iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione, fatturandone i relativi oneri direttamente al Cliente, che risultano in tutto o in parte ancora non pagati; n) il POD/PDR non rientri tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia/Servizio di Default Distribuzione; o) indicazione, per il POD proveniente dal Servizio di Salvaguardia, che lo stesso è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente. Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di non avviare la fornitura nei casi sopra indicati ai commi 4 e 5, non verrà data esecuzione al Contratto, che dovrà considerarsi risolto ad ogni effetto di legge, e gli effetti dell'eventuale recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.

2.6 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal Cliente, ovvero si realizzino le condizioni sospensive relative all'avvio di una delle forniture, il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla/e fornitura/e attivata/e e con decorrenza dalla sua attivazione.

2.7 La fornitura di energia elettrica e/o gas sarà avviata dal Fornitore, a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria, salvo cause al medesimo non imputabili, dell'esito positivo di tutti i controlli e delle formalità necessarie. La data di presunta attivazione della fornitura sarà, in ogni caso, indicata nel MA. Il Fornitore comunicherà la data di effettivo avvio della fornitura, qualora diversa da quella inizialmente presunta, o di mancato avvio della stessa con apposita comunicazione scritta che verrà inviata al recapito e-mail indicato dal cliente nel MA.

2.8 La fornitura di energia elettrica/gas naturale sarà effettuata presso il/i POD/PDR compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di disservizi riconducibili all'esercizio dell'impianto di distribuzione.

2.9 L'energia elettrica e il gas naturale forniti dovranno essere utilizzati dal Cliente per gli usi specificati negli allegati contrattuali pena l'automatica variazione d'uso e di relative condizioni anche economiche; è fatto espressa divieto al Cliente di cedere a terzi l'energia elettrica e il gas forniti pena la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, PENALE, VOLTURA

3.1 Il Contratto è a tempo indeterminato, alle condizioni di fornitura fissate per un tempo stabilito ed oggetto di aggiornamenti/rinnovi automatici come stabilito nelle singole CPE. È fatto salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate.

3.2 Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto ai sensi e con le modalità di cui all'Al. A alla Del. 302/2016/R/com e s.m.i. come di seguito riportate: a) in caso di recesso esercitato dal Cliente per cambio fornitore, i) il Cliente di piccole dimensioni potrà esercitare il recesso in qualsiasi momento attraverso il nuovo fornitore (fornitore entrante) secondo le modalità previste dall'Al. A alla Del. 302/2016/R/com e s.m.i. Nel caso di recesso per cambio fornitore il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al fornitore entrante apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Sarà poi onere del fornitore entrante comunicare il recesso al Fornitore attraverso la presentazione della richiesta di switching al SII; ii) i clienti di grandi dimensioni hanno, in alternativa a quanto previsto al precedente punto i), la facoltà di comunicare la propria volontà di recedere dal Contratto anche direttamente al Fornitore, con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. In tal caso la comunicazione dovrà pervenire a Europam in forma scritta mediante raccomandata

A/R o posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi riportati in bolletta o presenti sul sito web del Fornitore. Qualora il Cliente di grandi dimensioni non rispetti il preavviso di recesso sopra riportato saranno applicate le penali riportate al successivo comma 3. Restano salve ed impregiate le previsioni di cui al TIMOE e al TIMG secondo cui il Contratto dovrà intendersi ancora valido tra le Parti in caso di revoca dello switching da parte del nuovo fornitore; b) in caso di recesso del Cliente per cessazione della fornitura, questo potrà essere esercitato in qualsiasi momento, tramite invio al Fornitore di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Sardorella 45 T, 16162 Genova o PEC al recapito europaenergypec@pec.it; posta@pec.europam.it e con un termine di preavviso di un mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore, sia nel caso di Cliente di piccole dimensioni che di Cliente di grandi dimensioni; in ogni caso la data di cessazione corrisponderà alla data in cui il Distributore comunicherà al Fornitore l'avvenuta disalimentazione. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura della fornitura; c) in caso di recesso del Fornitore, questo potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con raccomandata A/R o PEC inviate all'indirizzo di recapito bollette e comunicazioni indicato nel MA, e con un preavviso di 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente (farà fede il timbro postale ovvero la data certificata dal vettore); detto termine potrà essere derogato nei soli casi previsti dalla normativa vigente.

3.3 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte ad opera del Cliente di grandi dimensioni, direttamente o per il tramite del nuovo fornitore scelto, del termine di preavviso di cui al precedente comma, il medesimo Cliente sarà tenuto, fatto salvo l'eventuale maggiore danno, al pagamento in favore del Fornitore di una penale a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto alla data di scadenza o alla scadenza rinnovata delle CPE così determinata: a) per le forniture di energia elettrica, una penale di importo pari a euro 20 (venti) per ogni KW di potenza disponibile riconducibile al POD interessato e per il numero di mesi di mancata fornitura rispetto al periodo di validità delle CPE; b) per le forniture di gas naturale, una penale espressa in euro pari al prodotto tra il valore unitario di 0,06 €/Smc ed il volume annuo risultante nel Registro Centrale Ufficiale istituito c/o il SII e/o comunicato in sede di switching.

3.4 In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su di POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere a Europam la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Con riferimento alle sole forniture di energia elettrica, nel caso in cui il cliente volturato non fosse cliente di Europam sarà comunque possibile per il volturante presentare a Europam stesso una richiesta di voltura con contestuale cambio di fornitore. Il volturante dovrà, in entrambi i casi, stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti da Europam. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 135/2021/R/eel e s.m.i. e Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Europam si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato.

3.5 In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso ovvero di altra forma di cessazione del Contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originarie dal Contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri ed i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale il Cliente continuerà ad essere intestatario della fornitura.

3.6 Resta inteso che il Fornitore ha diritto di richiedere al Distributore, anche senza preavviso, l'immediata sospensione della fornitura dell'energia elettrica e/o del gas naturale dopo aver accertato: a) l'appropriazione fraudolenta di gas e/o energia elettrica; b) la manomissione e rottura dei sigilli dei misuratori, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; c) l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto; d) la sussistenza di cause oggettive di pericolo.

3.7 In caso di recesso richiesto da parte del Cliente dal Contratto per disattivazione della fornitura, il Fornitore richiede la disattivazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione in materia di qualità (TIQE e RODG) e in ogni caso tenendo conto anche delle tempistiche di preavviso descritte ai precedenti commi.

3.8 In caso di recesso, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si adopereranno per l'estinzione dei relativi contratti di cui all'art. 4 CGF.

3.9 In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, qualora il Cliente receda limitatamente a una fornitura, il Fornitore si riserva di recedere dall'altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

ART. 4 - MANDATI DICHIARAZIONI DEL CLIENTE PER: TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, SCAMBIO SUL POSTO, GESTIONE CONNESSIONE E SERVIZI ACCESSORI. ONERI DI CONNESSIONE/ALLACCIAMENTO

4.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, o ad altra Società da questi delegata, a titolo gratuito ed irrevocabile per tutta la durata della fornitura, i seguenti mandati: a) un mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 c.c. per: i) la stipula del contratto di trasporto di energia elettrica e di scambio sul posto (se ne ricorra il caso) con il Distributore; ii) la stipula del contratto di dispacciamento e trasmissione con Terna; b) un mandato con rappresentanza per la gestione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o alle reti di distribuzione del gas, autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere eventualmente l'interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del POD/PDR, manlevando il Fornitore e il Distributore Locale competente da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare.

4.2 Resta fermo che il Cliente è - e rimane - titolare del rapporto di connessione, ovvero sia di ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente alla connessione alla rete dei propri impianti. Il Fornitore nell'espletamento dei mandati stipulati i suddetti contratti di trasporto, scambio sul posto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali determinate dall'ARERA e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall'ARERA e ricevuti da Terna e dal singolo Distributore. Il Fornitore risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad esso direttamente imputabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1715 c.c.

4.3 Il Fornitore è sin d'ora autorizzato, ai sensi dell'art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi a sé stesso nell'esecuzione dei mandati ricevuti.

4.4 Con la sottoscrizione il Cliente si impegna e dichiara di: a) collaborare con il Fornitore per il corretto svolgimento dell'attività di connessione, rendendo non onerosa la gestione dei mandati di cui al presente articolo e corrispondendo tutte le eventuali spese documentate sostenute dal Fornitore per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi; b) aver ricevuto anteriormente alla conclusione del Contratto, la Scheda sintetica dell'offerta ove prevista dalla regolazione vigente, la Scheda di confrontabilità per i soli clienti domestici di energia elettrica e ove previsto dalla regolazione vigente, la Scheda sintetica relativa al Servizio di Tutela della vulnerabilità (per i soli clienti vulnerabili), l'Informativa sui livelli di qualità commerciale e, per le forniture di energia elettrica, l'Informativa sul Mix energetico; c) essere il legittimo titolare delle utenze e di utilizzare l'energia e/o il gas in proprio per usi domestici o non domestici, in conformità a quanto indicato nel MA e non cedendoli a terzi, attestando l'esattezza e corrispondenza al vero dei dati forniti, nonché la titolarità e comunque il diritto all'utilizzazione delle utenze, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni eventuale variazione dei dati nonché di utilizzo di gas e/o energia e tenendo indenne lo stesso Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da o comunque connessa a quanto indicato nel presente Contratto.

4.5 Il Cliente in mancanza di connessione/allacciamento alla rete, è tenuto a versare al Fornitore un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti. L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta del Fornitore, per conto del Distributore, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente. Se applicabili alle singole fattispecie, saranno in ogni caso posti a carico del cliente gli oneri che il Distributore addebiterà al Fornitore per attività svolte dal Distributore stesso, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo, eventuali corrispettivi previsti per l'attivazione della fornitura, per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di cui alla Del. 40/2104/R/gas e s.m.i, nonché ogni altro corrispettivo previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 A fronte della fornitura di energia elettrica e/o di gas, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi per i servizi di vendita e per i servizi di rete previsti nelle CPE che, nel periodo di loro efficacia

integrano le CGF e in caso di contrasto prevalgono su queste ultime. Le condizioni economiche si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet del Fornitore all'indirizzo www.europam.it.

5.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le CPE, con le modalità e secondo i termini previsti dall'art. 12 delle CGF, che si intenderanno automaticamente accettate dal Cliente in assenza di preavviso comunicato con le modalità ed entro le tempistiche contrattualmente previste. La comunicazione di variazione unilaterale, se relativa alla riduzione dei corrispettivi, potrà avvenire anche con nota in bolletta. Tutti i valori descritti ai commi precedenti e nelle CPE sono indicati nel loro valore al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future che saranno poste a carico del Cliente.

5.3 Qualora sia esplicitamente prevista nelle CPE prescelte l'Evoluzione Automatica delle stesse dopo 12 (dodici) mesi, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Tale termine è da considerarsi decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal Contratto.

5.4 In conformità al TIQE e alla RQDG il Fornitore inoltrerà al Distributore competente le richieste di esecuzione di prestazioni al POD/PDR presentate dal Cliente. Per le singole prestazioni, il Fornitore provvederà ad addebitare al Cliente i costi applicati dal Distributore locale. Il Cliente riconoscerà al Fornitore anche un contributo in quota fissa pari a € 25,00 IVA esclusa per le richieste di: a) voltura; b) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente; c) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente; d) attivazione della fornitura di un nuovo POD o di un punto precedentemente disattivato. Inoltre, il Fornitore addebiterà al Cliente, per le eventuali prestazioni di sospensione della fornitura per morosità (e/o riduzione di potenza nel caso dell'energia elettrica) e per la successiva riattivazione della fornitura (e/o ripristino di potenza nel caso dell'energia elettrica) a seguito della regolarizzazione dei propri inadempimenti, corrispettivi di importo pari a quanto addebitato dal Distributore competente per l'esecuzione delle prestazioni stesse.

5.5 I valori delle diverse componenti delle condizioni economiche, ove legati espressamente a valorizzazioni ed aggiornamento da parte dell'ARERA, riceveranno integralmente le variazioni stabilite dalla stessa ARERA, con applicazione delle variazioni a partire dalla loro data di efficacia. Più in generale eventuali variazioni saranno comunque imputate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore.

5.6 Salvo differenziale indicazione nelle CPE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: a) i corrispettivi ed oneri di cui ai successivi artt. 7.2, 9 e 10; b) ogni ulteriore costo o importo previsto da eventuali delibere dell'ARERA e/o da altre norme di legge espressamente a carico del Cliente, ovvero non espressamente a carico del Fornitore.

5.7 Qualora i dati relativi alla potenza e/o alla capacità impegnata ed alla residenza che risultano nel Registro Centrale Ufficiale del SII (RCU) siano difformi da quelli indicati dal Cliente sul MA, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante in RCU, applicando le componenti tariffarie conseguentemente previste dalla regolazione. Per la sola residenza, il Cliente domestico potrà rettificare il dato risultante nel RCU inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti; in caso di rettifica del dato, il Fornitore effettuerà un conguaglio nella prima bolletta utile, applicando le componenti tariffarie previste con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia della rettifica. Considerato che l'informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore gli ulteriori corrispettivi contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

ART. 6 – RILEVAZIONE CONSUMI E AUTOLETTURE

6.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore che le esegue con la frequenza e le modalità previste dalla regolazione vigente, di seguito riportate. Nel dettaglio, la rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto o tramite personale incaricato dal Distributore, secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani alternativi previsti dal Distributore locale e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. Con riferimento alla fornitura gas, il Distributore è tenuto ad effettuare tentativi di lettura, nel caso di PDR non smart meter, secondo la seguente frequenza: a) 1 tentativo l'anno per PDR con consumi fino a 5.000 Smc/anno; b) 2 tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 3 tentativi l'anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Con riferimento a PDR dotati di smart meter: a) con contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato; i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; ii) in subordine, fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. Con riferimento alla fornitura di energia elettrica la frequenza dei tentativi di lettura è: a) almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; b) almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; c) giornaliera per POD dotati di misuratori 2G.

6.2 Per il POD trattato monorario ai sensi del TIS (energia elettrica) e/o per il PDR non dotato di smart meter (gas), il Cliente può comunicare al Fornitore l'autolettura del misuratore, secondo modalità e tempistiche specificate in bolletta e nel sito internet www.europam.it (c.d. Autolettura in Finestra); tale autolettura è presa in carico dal Fornitore per la successiva trasmissione al Distributore locale ai fini di validazione, salvo il caso in cui il dato risulti palesemente errato in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza.

6.3 I clienti titolari di: a) POD trattati per fasce ai sensi del TIS (energia elettrica) possono altresì comunicare il dato di autolettura, secondo modalità e tempistiche indicate in bolletta e nel sito internet www.europam.it, qualora siano state emesse una o più bollette che contabilizzano dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi (c.d. Autolettura Extra-Finestra); b) PDR dotati di smart meter possono altresì comunicare il dato di autolettura, secondo modalità e tempistiche indicate in bolletta e nel sito internet www.europam.it, qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.

6.4 Il Fornitore acquisirà anche autolettute eventualmente trasmesse dal Cliente tramite reclamo scritto o segnalazione telefonica tramite operatore ai seguenti recapiti: mail clienti.gasluce@europam.it; PEC europaenergypec@pec.it; posta@pec.europam.it; tel 0107227271 ovvero in bolletta o nel sito internet www.europam.it. In tale circostanza il Fornitore si riserva la facoltà di emettere una bolletta contenente l'autolettura senza attendere la validazione ad opera del Distributore. Qualora l'esito della validazione risultasse negativo il Fornitore procederà a rettificare la bolletta eventualmente emessa.

6.5 Il Fornitore comunicherà l'esito della presa in carico al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro e non oltre i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta non permetta una risposta immediata. Entro il medesimo termine il Fornitore trasmetterà al Distributore il dato per la validazione.

6.6 Il Fornitore emetterà bollette relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas, salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell'ordine di: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal SII; b) autolettute comunicate dal Cliente ai sensi dei precedenti commi e validate dal Distributore; c) stima dei consumi che verrà effettuata, nel caso del gas naturale, mediante l'applicazione della metodologia dei profili di prelievo standard definiti da ARERA nel TISG al volume degli ultimi 12 (dodici) mesi, o al volume annuo del PDR messo a disposizione dal SII (CAPDR) o al volume annuo fissato contrattualmente, mentre nel caso delle forniture di energia elettrica, ripartendo uniformemente (pro-die) il consumo del periodo preso a riferimento per il calcolo, differenziato in base alla disponibilità dei dati (volume mensile, o volume annuo fissato contrattualmente, o volume intercorrente tra due letture effettive). Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del Cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale, il Fornitore provvederà a utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.

6.7 Il Fornitore provvederà ad emettere almeno una bolletta di conguaglio basata su dati di misura effettivi, qualora disponibili, per ciascun anno di fornitura, decorrente dal momento di avvio della fornitura stessa.

6.8 Per il solo gas naturale, qualora il tentativo di lettura di un misuratore non accessibile o parzialmente accessibile da parte del Distributore non vada a buon fine, lo stesso informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell'autolettura, rilasciando opportuna nota informativa. Resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di fornire l'autolettura. In caso di mancata lettura di un misuratore accessibile di gas naturale non smart meter entro i termini suddetti, il Fornitore riconoscerà

al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, e in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal Distributore locale.

6.9 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso degli incaricati per la rilevazione dei consumi.

ART. 7 – USO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, CONTATORI ED APPARECCHIATURE, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI

7.1 Il Cliente, unico responsabile della conservazione, integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione in uso allo stesso, è tenuto ad utilizzare gli impianti e l'energia elettrica/gas per gli usi previsti dal presente Contratto e in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a contattare il numero di pronto intervento del Distributore locale indicato nella bolletta qualora rilevi situazioni di potenziale rischio per l'incolumità di persone e/o cose e/o di emergenza (es. fughe di gas). Il Cliente si impegna altresì a comunicare immediatamente e per iscritto, via e-mail (clienti.gasluce@europam.it), al Fornitore ogni eventuale situazione di potenziale malfunzionamento del misuratore e delle apparecchiature installate presso il POD/PDR, così come eventuali variazioni nei dati e/o nell'uso rispetto a come riportati nel Contratto. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore, né l'utilizzo di energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il POD e/o PDR, né la cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno.

7.2 Il contatore non potrà essere verificato, modificato, sostituito, rimosso o spostato se non per disposizione del Distributore, per mezzo dei propri incaricati, o a seguito di richiesta scritta del Cliente che il Fornitore provvederà ad inoltrare al Distributore. Il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore l'importo eventualmente addebitato dal Distributore per i relativi interventi richiesti, qualora dovuto, nonché quanto indicato all'art. 5 CGF.

7.3 Nel caso di richiesta di verifica del misuratore da parte del Cliente, il Fornitore provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica stessa, il misuratore risultasse regolarmente funzionante. Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Il Fornitore comunicherà al Cliente l'esito della verifica richiesta e l'eventuale ricostruzione dei consumi, provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute. Qualora risulti accertata una manomissione del contatore, il Fornitore, si riserva altresì l'eventuale risoluzione del Contratto e/o di attivare le più opportune azioni a propria tutela, fermo restando quanto dovuto dal Cliente per i consumi prelevati sulla base della ricostruzione effettuata dal Distributore. La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore o dalla ricostruzione non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 Il Fornitore provvederà di regola all'emissione di bollette posticipate, recapitandole al Cliente in formato cartaceo. Il Cliente potrà altresì richiedere in sede di sottoscrizione del Contratto (attraverso l'apposizione di apposito flag nel MA), o successivamente tramite comunicazione scritta ai recapiti riportati in bolletta o comunicati sul sito del Fornitore, la messa a disposizione delle bollette in formato dematerializzato. Al Cliente che sceglia di ricevere la bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non verrà applicato alcun onere aggiuntivo. Il Cliente riceverà, pertanto, una bolletta sintetica cartacea su supporto file. pdf via e-mail o in alternativa la notifica della sua emissione e disponibilità sullo sportello online di cui all'art. 11.1 CGF nel caso di richiesta di emissione della bolletta in formato dematerializzato. Il Cliente, potrà inoltre disporre degli elementi di dettaglio con una delle seguenti modalità: i) mediante accesso allo sportello online sopra richiamato; ii) inoltrando specifica richiesta scritta al Fornitore ai recapiti riportati nella bolletta o comunicati sul sito del Fornitore stesso.

Salvo diversa previsione indicata nelle CPE, le bollette di periodo saranno emesse con frequenza: 1) energia elettrica: a) per il Cliente domestico, Condominio e Business connesso in BT e con potenza disponibile ≤ a 16,5 kW, bimestrale; b) per il Cliente Condominio e il Cliente Business connesso in BT e con potenza disponibile > a 16,5 kW, mensile; 2) gas naturale: a) per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, quadrimestrale; b) per clienti con consumi superiori a 500 e fino a 5.000 Smc/anno, bimestrale; c) per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, mensile.

8.2 Resta inteso che ciascuna bolletta dovrà essere emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta, salvo che l'importo non sia dovuto a titolo di conguaglio, ovvero di emissione della bolletta a seguito di ricostruzione operata dal Distributore.

8.3 Il Fornitore si riserva: i) di variare la periodicità di emissione della bolletta, aumentando anche la frequenza, previa comunicazione al Cliente con le modalità previste per la variazione unilaterale di cui all'art. 12 CGF. La bolletta di chiusura sarà emessa entro e non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di 6 (sei) settimane dalla cessazione della fornitura, qualora la bolletta sia emessa in formato dematerializzato; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di 6 (sei) settimane dalla cessazione della fornitura, qualora la bolletta sia emessa in un formato diverso da quello dematerializzato.

8.4 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, il Fornitore emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

8.5 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi indicati in bolletta nel termine ivi previsto, come indicato nella SS e CPE e per le modalità indicate nelle CPE o nel MA.

8.6 Il Cliente può effettuare il pagamento secondo le modalità rese disponibili dal Fornitore e che sono indicate nelle CPE). Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato per l'intero importo indicato salva la possibilità di ottenere la rateizzazione, come indicato nei commi seguenti. Non sono consentiti pagamenti parziali, se non tramite espressa autorizzazione da parte del Fornitore né differiti o ridotti, neanche in caso di contestazione. Il Fornitore si riserva il diritto di: 1) effettuare un addebito di € 1,00 sul c/c del Cliente che opti per il pagamento tramite addebito diretto SEPA a titolo di verifica del buon esito della transazione; tale importo sarà riaccredito al Cliente entro l'emissione della prima bolletta; 2) provvedere al pagamento di eventuali somme a credito del Cliente, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, esclusivamente mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive bollette a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti dal Fornitore. Il Cliente si impegna in ogni caso a collaborare con il Fornitore, accettando sin d'ora tali metodi di pagamento.

8.7 Il Cliente potrà richiedere la rateizzazione dei pagamenti nei casi previsti dalla regolazione vigente e di seguito descritti. Nel caso di Cliente titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione nei casi di: a) bolletta EE contenente ricalcoli, per casi diversi dalla lett. d), superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) clienti GAS per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta di conguaglio, per casi diversi dalle lett. c) e d), sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; c) clienti GAS con un Gruppo di Misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio; d) clienti EE/GAS ai quali, a seguito di malfunzionamento del Gruppo di Misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal Gruppo di Misura; e) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta EE/GAS prevista dal Contratto; f) fatturazione EE/GAS di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

8.8 Il Cliente titolare di Bonus sociale GAS e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) limitatamente a bollette che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione e bollette emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi. Il Cliente non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/om e s.m.i., limitatamente ai casi di: 1) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta definita contrattualmente; 2) fatturazione di importi anomali. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) euro. Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento previsto dalla BCE e calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: i) nei casi da a) a d) dell'art. 8.7 CGF, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; ii) nel caso e) dell'art. 8.7 CGF e nel caso 1) dell'art. 8.8 CGF, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione delle bollette; iii) nel caso f) dell'art. 8.7 CGF e nel caso 2) dell'art. 8.8 CGF, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di emissione delle bollette. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

8.9 Nell'ipotesi di emissione delle bollette di importi riferiti a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di 2 (due) anni, il Cliente di piccole dimensioni (ad esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei clienti non domestici diversi dalle microimprese e dai professionisti) sarà informato in bolletta e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

ART. 9 - RITARDATO PAGAMENTO, INTERESSI DI MORÀ, SOSPENSIONE FORNITURA PER MOROSITÀ E RATEIZZAZIONE

9.1 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento nel termine indicato in bolletta, che determina l'attivazione della procedura di morosità in conformità a quanto previsto dalla regolazione vigente più sotto descritta, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua pari, per il Cliente: a) domestico e Condominio, a un tasso di 7,0 (sette/00) punti percentuali; b) Business, a quelli calcolati secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/02.

9.2 In caso di morosità il Fornitore potrà: i) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di sollecito fino ad un massimo di € 15,00 (quindici) per sollecito, oltre spese postali correlate; ii) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito; iii) esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie; iv) addebitare al Cliente per ogni operazione gli eventuali costi addebitati dal Distributore, ivi inclusi i corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA o dal Distributore locale competente; v) avviare la procedura di morosità prevista da TIMG e/o TIMOE fino all'eventuale risoluzione del Contratto per inadempimento di cui agli art. 9 e 14 CGF. L'eventuale esercizio di tale facoltà comporterà l'automatica risoluzione dei contratti e dei servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione per i POD e/o PDR interessati.

9.3 Decorsi almeno 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della bolletta, il Fornitore potrà dare avvio alle procedure di gestione della morosità ai sensi del TIMOE (energia elettrica) e del TIMG (gas), inviando al Cliente una comunicazione di costituzione in mora, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, intimandogli di provvedere al pagamento entro il termine ultimo previsto nella medesima comunicazione.

9.4 Trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità. Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari: a) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, a 25 (venticinque) giorni solari; b) nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, a 40 (quaranta) giorni solari; c) nel caso di Cliente di energia elettrica di grandi dimensioni e di Cliente di gas naturale, a 40 (quaranta) giorni solari.

9.5 L'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato dal Cliente con le modalità di seguito indicate: a) mezzo e-mail a info@europam.it, creditagasluce@europam.it via PEC all'indirizzo europaenergyppec@pec.it;

9.6 In caso di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e/o riduzione di potenza elettrica per morosità che sia avvenuta senza che il Fornitore abbia rispettato le modalità e i termini indicati ai commi 3 e 4 il Cliente avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico, secondo quanto stabilito dal TIMG e TIMOE. In particolare, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) € 30,00 nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza elettrica o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) € 20,00 nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza elettrica o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente il rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine minimo (3 giorni lavorativi ai sensi dell'art. 9.4 CGF) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore di riduzione della potenza elettrica o di sospensione della fornitura per morosità. L'indennizzo sarà corrisposto al Cliente direttamente o in occasione della prima bolletta utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima bolletta (con indicazione di apposita causale) ovvero, qualora l'importo della prima bolletta addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle bollette successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione/riduzione di potenza.

9.7 Nel caso in cui il Fornitore sia tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico, al Cliente non sarà richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

9.8 Nella comunicazione di costituzione in mora saranno indicate, tra gli altri, le conseguenze cui incorrerà il Cliente nel caso di mancato pagamento oltre alle modalità per effettuare e comunicare il pagamento al Fornitore, da anticiparsi via fax o all'indirizzo mail che verranno indicati nella predetta comunicazione.

9.9 Nel caso di clienti disalimentabili di energia elettrica di piccole dimensioni, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, il Distributore effettuerà una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di perdurante inadempimento da parte del Cliente, il Distributore procederà ad effettuare la sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

9.10 Qualora il Cliente non provveda a sanare la situazione di morosità entro 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura, il Fornitore ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Cliente e di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità. Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura non fosse possibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore l'esecuzione della prestazione di interruzione dell'alimentazione del POD e/o PDR ai sensi del TIMOE e del TIMG, qualora fattibili. L'eventuale interruzione dell'alimentazione comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di interruzione non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto e richiedere al SII la risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione, estinguendo la propria responsabilità di prelievo c/o il POD e/o PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale, ai sensi del TIMOE e del TIMG. In questi casi potrà essere addebitato al Cliente un importo fino ad un massimo di € 180,00 IVA esclusa, oltre ai costi sostenuti per l'intervento del Distributore ed ogni maggior costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie. In caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore, se richiesti: a) copia delle bollette non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione; c) copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD e/o PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV e/o TIVG.

9.11 Resta inteso che, in caso di sospensione per morosità, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione di costituzione in mora.

9.12 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

9.13 Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare addebitato dal distributore locale competente, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore.

9.14 Il Fornitore, con riferimento a forniture disalimentabili, può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto e pericolo oggettivo. Il Fornitore si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

9.15 La sospensione della fornitura per morosità non può essere richiesta nel caso in cui: i) non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste; ii) il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste; iii) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente rilasciata al Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di emissione della bolletta; iv) il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo all'emissione di bollette contenenti consumi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo, o importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione; v) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

9.16 Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica e/o titolare di un PDR non disalimentabile, il Fornitore potrà provvedere, a valle di costituzione in mora, alla risoluzione contrattuale per morosità richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o i POD e/o PDR interessati. In mancanza di contestuale switching richiesto da altro fornitore, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV e/o TIVG.

9.17 Il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del Cliente inadempiente. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR", derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

ART. 10 – GARANZIE

10.1 Fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPE e quelle di cui all'art. 2.5 CGF, qualora le attività di verifica, anche successive alla sottoscrizione del Contratto, dell'affidabilità del Cliente non diano esito positivo, il Cliente: 1) sarà tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite addebito in bolletta secondo i termini ivi indicati un deposito cauzionale di importo pari a: a) Energia elettrica: i) per i clienti domestici, € 11,50 per ogni kW di potenza impegnata; ii) per i clienti non domestici di piccola dimensione (BT), compresi i Condomini, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, € 15,50 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata; iii) per le altre tipologie di clienti di piccole dimensioni, al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte; b) Gas, per tutti i clienti, qualora il Cliente effettui consumi: i) inferiori a 500 Smc/anno, € 30,00; ii) da 501 fino a 1500 Smc/anno, € 90,00; iii) da 1501 fino a 2500 Smc/anno, € 150,00; iv) da 2501 fino a 5000 Smc/anno, € 300,00; v) superiori a 5000 Smc/anno, un valore espresso in euro pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte; L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza impegnata, del consumo annuo ed in caso di variazioni vincolanti disposte dall'ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile; la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti esclude l'applicazione del deposito cauzionale di cui sopra; 2) per i soli clienti di grandi dimensioni, in alternativa al deposito cauzionale, il Fornitore può richiedere di far rilasciare da un primario istituto di credito entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa, una garanzia bancaria, ogni eccezione rimossa, senza obbligo di preventiva escussione del Cliente, in favore del Fornitore medesimo, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o gas con durata di tre mesi superiore alla durata del Contratto. Qualora il Cliente, in corso di vigenza del Contratto, dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione dello stesso il Fornitore potrà richiedere la predetta garanzia, secondo le modalità, l'importo e le condizioni sopra riportate. Detta garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla cessazione degli effetti dello stesso.

10.2 Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale, maggiorato di interessi, con la bolletta di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte per eventuali bollette insolute e relativi interessi.

10.3 In caso di mancato o parziale rilascio della garanzia o del deposito cauzionale ovvero di mancato loro reintegro/adeguamento (per loro utilizzo anche parziale e/o per sopravvenuta mancata corrispondenza con i consumi come previsto al precedente art. 10.1, o per mutamento delle condizioni) entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest'ultimo avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14.

10.4 Il Fornitore, per i clienti rispetto ai quali non sia stato addebitato il deposito cauzionale ai sensi di quanto previsto nelle CPE, si riserva comunque la facoltà di effettuare l'addebito nel caso: a) non si perfezionino o vengano meno le condizioni per l'esclusione dal suddetto versamento; b) di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due bollette.

10.5 In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare le facoltà ed azioni di cui all'art. 9 CGF, fermo restando il risarcimento del maggiore danno.

ART. 11 – AREA WEB CLIENTI, FATTURAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI ULTERIORI

11.1 Tramite registrazione al sito www.europam.it è disponibile il servizio "Area Web Clienti" che permette di accedere ad apposita reportistica sui consumi, alle singole bollette e ai rispettivi elementi di dettaglio, alla consultazione dei dati tecnici ed anagrafici e alla comunicazione dell'autolettura. In fase di registrazione all'Area Web, il Cliente sceglie le credenziali personali di accesso (codice di identificazione o User-ID e parola chiave o Password), che si impegna a non trasferire né a cedere a terzi, manlevando espressamente il Fornitore in tal senso.

11.2 Con la compilazione dell'apposito campo nel MA e l'indicazione del proprio indirizzo e-mail, il Cliente autorizza il Fornitore all'attivazione del servizio di invio della bolletta in formato dematerializzato, in sostituzione del tradizionale sistema di invio della bolletta in formato cartaceo. Il Cliente riceverà il file .pdf o la comunicazione dell'emissione delle bollette, della possibilità e modalità di visualizzazione e download delle stesse tramite avviso recapitato all'indirizzo e-mail indicato nel MA. Il servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il Servizio di Assistenza Clienti. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disservizi (es.: mancato recapito della comunicazione e-mail) causati da inadempimento del provider di posta del Cliente.

11.3 Qualora previsto dalle CPE, il Cliente potrà usufruire del servizio di Cambio Offerta (C.O.), che prede la possibilità di modificare i corrispettivi applicati alla fornitura di energia elettrica o gas, anche in corso di fornitura, scegliendo tra le offerte alternative appositamente proposte dal Fornitore. Tale facoltà, salvo ove diversamente indicato nelle CPE, impegna il Cliente a corrispondere al Fornitore per tale servizio un canone di C.O. annuale pari a 39,00 € per ogni fornitura riconducibile al Contratto.

ART. 12 – AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, MODIFICHE, VARIAZIONI UNILATERALI E CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 Devono intendersi modificate di diritto e/o abrogate le clausole negoziali del presente Contratto

incompatibili con norme di legge o altri provvedimenti delle autorità competenti, anche successivi alla stipula del Contratto stesso.

12.2 Se suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni di legge o altri provvedimenti delle autorità competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili.

12.3 Qualora non sia possibile il recepimento automatico e/o qualora il Fornitore intenda, per giustificato motivo, apportare modifiche unilaterali al presente Contratto, il Fornitore stesso ne darà comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di 3 (tre) mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente stesso. Per giustificato motivo deve intendersi una condizione che modifica l'originario equilibrio contrattuale (variazioni del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, mutamenti dello scenario relativo agli approvvigionamenti all'ingrosso, mutamenti dei presupposti economico-finanziari posti dal Fornitore alla base della formulazione delle condizioni economiche e contrattuali). Il Fornitore si riserva la facoltà di ridurre il periodo di preavviso a 1 (un) mese nel caso in cui le variazioni comportino esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in Contratto. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri dal contratto, con comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo indicato dal Fornitore, la quale dovrà pervenire a quest'ultimo entro e non oltre trenta giorni solari dal ricevimento della comunicazione di modifica.

12.4 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta ed il Cliente verrà informato della variazione nella prima bolletta in cui la variazione stessa verrà applicata. In caso la variazione comporti una riduzione del corrispettivo, le informazioni contenute nella comunicazione sopra indicata potranno essere anche contenute in bolletta.

12.5 Le medesime modalità e tempistiche si applicano anche nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza delle CPE a tempo determinato, abbia intenzione di rinnovarle mediante l'applicazione di nuove e differenti CPE sempre a tempo determinato.

12.6 Le condizioni e le clausole presenti nel Contratto (CGF, CPE, MA) e relativi allegati in nessun caso possono essere modificate da successive annotazioni del Cliente e/o del personale di vendita.

12.7 Il Fornitore si riserva la facoltà di: i) modificare e/o integrare in ogni momento nei propri sistemi o in quelli del Distributore, e senza che ciò comporti responsabilità alcuna del Fornitore, i dati forniti dal Cliente nel MA qualora gli stessi risultino difformi rispetto a quelli provenienti da banche dati ufficiali; ii) di cedere il Contratto a terzi, comunque titolari ad effettuare la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali. Il Cliente presta sin da ora il proprio consenso alla cessione del Contratto da parte del Fornitore.

12.8 È fatto divieto al Cliente di cedere a terzi il Contratto, se non con il previo consenso scritto del Fornitore. In caso di cessione non autorizzata il Fornitore potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il Contratto, salvo ogni altro suo diritto, compresi quelli di ottenere il pagamento dei corrispettivi maturati sino alla data di risoluzione ed il risarcimento del danno.

ART. 13 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

13.1 Gli elementi tecnici afferenti alla consegna dell'energia elettrica e gas al Cliente attongono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente ed il Distributore. La fornitura di gas e/o energia elettrica sarà effettuata in corrispondenza del PDR/POD alla pressione/tensione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dalle imprese di distribuzione/trasporto.

13.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo e/o per ragioni di servizio (manutenzione, riparazione, ampliamento, miglioramento, sicurezza, ecc.).

13.3 In ogni caso il Fornitore non è responsabile: 1) dei danni causati dall'energia elettrica e gas a valle del punto di prelievo e di riconsegna, ancorché originati a monte del POD/PDR, ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore e/o del Cliente; 2) per incidenti o esplosioni di qualsiasi tipo occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o gas o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza; 3) per eventuali inadempimenti, anche parziali, connesse all'esecuzione del Contratto, dovute a fatto o atto del gestore, del Distributore della rete competente e/o di terzi; 4) dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti la consegna o qualità dell'energia elettrica o del gas (es.: variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica, ecc.); 5) del malfunzionamento e/o interruzione nell'erogazione dei servizi causati da inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente; 6) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore (es.: guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità di eseguire il Contratto, incendi, black-out ed altre cause consimili, ivi compresa l'indisponibilità del servizio di trasmissione/trasporto e/o distribuzione, ecc.); 7) per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell'erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente rispetto a leggi o regolamenti applicabili (inclusi, tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); 8) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o da soggetti terzi, a causa di sospensioni o interruzioni dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; 9) per eventuali danni lamentati dal Cliente causati dall'utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; 10) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura per causa non imputabile allo stesso; 11) di incongruenze nella titolarità del POD/PDR da parte del Distributore e/o del SII in caso di voltura dell'utenza richiesta dal Cliente e/o eseguita a seguito di segnalazione.

13.4 Quanto previsto al precedente comma, e comunque in ogni caso di interruzione o limitazione della fornitura non imputabile al Fornitore, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico dello stesso, né potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

13.5 Il Cliente si obbliga a mantenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri e/o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, ovvero da soggetti terzi a lui comunque ricollegabili.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà del Fornitore, su sua semplice dichiarazione scritta, risolvere automaticamente il presente Contratto, senza preavviso, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: 1) qualora il Cliente non adempia anche a una sola delle obbligazioni poste a suo carico ovvero non sia rispettata anche una sola delle previsioni di cui agli artt. 2.4, 2.5, 3, 7, 8, 9, 10, 16.2 e 16.3 CGF, secondo quanto previsto dalla regolazione normativa vigente; 2) qualora il Cliente risulti in un palese stato di rischio creditizio e/o insolvenza patrimoniale (a titolo di esempio: ripetuti ritardi nei pagamenti, sottoposizione a procedure esecutive o risultanza di protesti e/o pregiudizievole di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società); 3) in caso di accertata manomissione dei misuratori e/o degli impianti del Distributore e/o prelievo fraudolento; 4) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CPE prevedano tale modalità di pagamento quale condizione limitativa per l'accesso ad una specifica offerta commerciale; 5) qualora, per qualunque ragione, si modifichi e/o cessi lo "stato attività" del Cliente Business c/o la Camera di Commercio (a mero titolo esemplificativo: liquidazione, cessazione, sospensione, ecc.); 6) qualora si accerti che il beneficiario dell'utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto.

14.2 L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma comporterà altresì: 1) l'automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento e gestione della connessione, di cui all'art. 4 CGF, con conseguente richiesta al SII della risoluzione contrattuale ed estinzione della propria responsabilità di prelievo c/o il POD e/o PDR dalla data di efficacia della risoluzione stessa; 2) l'obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura fino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento e gestione della connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.

14.3 Il Fornitore: i) nel caso della fornitura EE opera in qualità di sola Controparte commerciale e si avvale di

altri soggetti in qualità di utenti dei servizi di trasporto e dispacciamento per la conclusione e gestione dei relativi rapporti contrattuali; ii) nel caso della fornitura GAS opera anche in qualità di utente del servizio di distribuzione. Nel caso i), qualora dovesse intervenire la risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore, il presente Contratto è da intendersi risolto e in tale caso: a) il Contratto continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/eel e s.m.i., che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, nel caso in cui il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza previsti dalla regolazione vigente.

ART. 15 – COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE, INDENNIZZI AUTOMATICI

15.1 Salvo diversa pattuizione scritta, qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto si intenderà validamente effettuata se inviata: a) al Cliente, all'indirizzo indicato nel MA; b) al Fornitore, presso la Divisione Gas e Luce (recapiti riportati in Contratto, bolletta o sul sito web del Fornitore). Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto.

15.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in bolletta salvo diversa previsione contrattuale o della normativa vigente, ed in particolare qualora non espressamente vietato dalla normativa vigente.

15.3 Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi.

15.4 Qualora, per qualunque motivo, una delle previsioni del presente Contratto fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci e la previsione invalida sarà sostituita con altra pattuizione il cui effetto, per quanto possibile, sia il più prossimo allo scopo cui la previsione invalida era volta.

15.5 Il Fornitore si impegna a rispettare i requisiti vincolanti previsti dalla regolazione vigente.

15.6 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali Evoluzioni automatiche di cui all'art. 5.4.2 CGF, delle variazioni contrattuali unilaterali e dei rinnovi delle CPE di cui all'art. 12 CGF.

15.7 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a: i) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; ii) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; iii) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta di periodo utile.

15.8 Il Cliente titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. Gli indennizzi saranno corrisposti nella prima bolletta utile.

15.9 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a euro 4 (quattro): i) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; ii) maggiorato di euro 2 (due) ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di euro 22 (ventidue) per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

15.10 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 35 (trentacinque) qualora il Distributore locale metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching e da sostituzione nella fornitura a PDR attivi) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

15.11 Al Cliente titolare di PDR smart meter sarà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 10 (dieci) qualora il Distributore locale non effettui la raccolta dei dati misura, ai sensi del TIIV, per: a) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno; b) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.

15.12 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione. Gli indennizzi automatici non saranno riconosciuti nei confronti di clienti di grandi dimensioni.

ART. 16 – NORME SPECIFICHE PER I CLIENTI "CONDOMINI"

16.1 Il Contratto ed i relativi Allegati si applicano a tutti i Condomini.

16.2 Il Cliente firmatario in qualità di amministratore di condominio dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. 445/00 e dell'art. 1398 c.c., manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa da chiunque avanzata, quanto segue: i) di sottoscrivere il Contratto in qualità di attuale amministratore pro tempore del condominio, in forza di regolare nomina assembleare (allegata al Contratto); ii) di aver ricevuto espresso mandato, ai sensi dell'art. 1704 c.c., dall'assemblea condominiale di sottoscrivere il Contratto; iii) di aver, preventivamente alla sottoscrizione, sottoposto il Contratto, i relativi allegati e le clausole ivi previste all'assemblea condominiale e di aver ricevuto il relativo consenso e approvazione a ciascuna di esse.

16.3 L'amministratore di condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione richiesta. In particolare, l'amministratore di condominio è obbligato personalmente a fornire entro 10 (dieci) giorni dalla semplice richiesta del Fornitore: a) qualora si verifichi uno stato di morosità del Condominio, i nominativi (cognome, nome, codice fiscale, residenza) dei condomini debitori nei confronti del Condominio, la quota millesimale di riferimento e ogni documento utile in merito; b) il nominativo ed il recapito del nuovo amministratore di condominio eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì personalmente ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i POD/PDR del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal Fornitore per eventuali volture, subentri, variazioni anagrafiche, ecc..

ART. 17 – INFORMAZIONI, RECLAMI E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

17.1 Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazioni inviando comunicazione scritta ai seguenti recapiti: a) a mezzo posta raccomandata agli indirizzi riportati in bolletta o comunicati sul sito del Fornitore; b) via fax al n. 010 7493407; c) tramite e-mail clienti.gasluce@europam.it; d) tramite PEC euroenergypec@pec.it; posta@pec.europam.it; e) tramite gli ulteriori recapiti che il Fornitore si riserva di indicare in bolletta e/o sul proprio sito. Il Cliente può presentare reclami nei confronti del Fornitore attinenti alla fornitura attraverso il modulo appositamente predisposto ed allegato al Contratto, disponibile altresì sul sito internet www.europam.it e presso gli sportelli commerciali. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: i) Nome e cognome; ii) Indirizzo di fornitura; iii) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta; iv) Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi); v) Codice identificativo del POD e/o PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; vi) Breve descrizione dei fatti contestati.

17.2 Il Fornitore, in conformità alle disposizioni normative vigenti, provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata, nel rispetto di quanto previsto dal TIQV.

17.3 La comunicazione del reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare o ridurre l'entità dei pagamenti.

17.4 Il Fornitore si impegna sin d'ora a partecipare alle procedure di conciliazione istituite dall'ARERA nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal TICO.

17.5 Per risolvere eventuali controversie, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, il Cliente non può adire il giudice ordinario prima di aver svolto un tentativo di risolvere la controversia tramite conciliazione e pertanto ha l'obbligo di attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie. Il Cliente, in relazione al Contratto, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie: (i) la procedura gratuita di conciliazione del Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto

dell'ARERA. L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dal sito www.sportelloperilconsumatore.it; i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.sportelloperilconsumatore.it e/o sul TICO; ovvero (ii) le procedure di cui agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), nei termini e nei modi di cui al TICO. L'elenco degli ADR, presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile sul sito dell'ARERA al seguente link: www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm. Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo nei tempi previsti dal TIQV, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente. Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito del Fornitore. L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

ART. 18 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

18.1 Il Consumatore che ha concluso il Contratto a distanza e/o fuori dai locali commerciali ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento dallo stesso, senza alcun onere e senza indicarne le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come previsto dalla normativa vigente. Tale termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di: a) visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Consumatore; b) escursioni organizzate dal Fornitore.

18.2 Per esercitare tale diritto il Consumatore è tenuto ad informare il Fornitore della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad es. lettera inviata per posta raccomandata, fax e/o posta elettronica certificata) da inviare o presso la sede legale di Europam o ai recapiti riportati nella Scheda Sintetica o comunicati sul sito web del Fornitore. A tal fine può utilizzare il Modulo di ripensamento tipo allegato al Contratto e reperibile anche sul sito web del Fornitore, ferma restando la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione di ripensamento da parte del Fornitore su un supporto durevole (es. posta elettronica).

18.3 Le attività di esecuzione del contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il Consumatore richieda l'esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta da parte del Consumatore può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la Maggior Tutela nei casi di cui all'art. 11 del TV (attualmente pari a 23 €) qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa.

18.4 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Consumatore, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza.

18.5 La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Consumatore.

18.6 Il Consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 44.6 della RQDG o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE. **18.7** Sul Consumatore graverà l'onere di dimostrare di aver esercitato correttamente il diritto di ripensamento, così come previsto dal Codice del Consumo.

ART. 19 – ONERI E BENEFICI FISCALI

19.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta, tassa e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

19.2 Fatta salva l'espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento degli oneri contrattuali, ove previsto e concesso dalla normativa vigente, il Fornitore si impegna ad effettuare le opportune dichiarazioni e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge. Tali oneri non sono strettamente legati all'erogazione della fornitura, ma riguardano altri aspetti definiti dalla normativa primaria (tra cui imposte, tasse, ecc.).

19.3 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al Contratto sono da assoggettare ad IVA. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Cliente.

19.4 In caso di esenzioni/agevolazioni fiscali applicabili al presente Contratto, le stesse saranno applicate dal Fornitore solo a seguito di esplicita richiesta del Cliente in tal senso e solo a seguito della consegna da parte di quest'ultimo di tutta la documentazione necessaria e richiesta dalla normativa nel tempo vigente per l'applicazione della detta agevolazione. Il Cliente inoltre si assume ogni responsabilità inerente alle dette comunicazioni dichiarando espressamente di tenere manlevato ed indenne il Fornitore, anche per eventuali sanzioni.

ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

20.2 Per le controversie inerenti alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, applicazione, risoluzione del Contratto, o comunque ad esso connesse e/o conseguenti, sarà competente in via esclusiva: a) per il Cliente domestico ed il Cliente Condominio con uso domestico, il foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) in tutti gli altri casi, sarà competente, il foro di Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

ART. 21 - CODICE DI CONDOTTA, CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE, PRIVACY

21.1 Il Fornitore ha reso disponibile copia del Codice di Condotta Commerciale dell'ARERA, del Codice Etico, dei protocolli che regolano l'attività aziendale e dell'eventuale Protocollo di autoregolazione ai sensi del TIRV adottati dallo stesso, mediante la loro pubblicazione sul proprio sito al seguente indirizzo: www.europam.it. Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti nonché, qualora applicabile, alla normativa nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di Europam conseguente alla commissione di reati.

ART. 22 – BONUS SOCIALE

22.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

ART. 23 – ASSICURAZIONE CLIENTI GAS

23.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas.

23.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare direttamente lo

Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

23.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli di Europam e sul sito internet www.europam.it.